

MARIA LUISA BICCARI\*

L'APPROVVIGIONAMENTO GRANARIO DI ROMA IN ETÀ  
TARDOIMPERIALE: IL RUOLO DEL PRAEFECTUS ANNONAE

1.

Il problema dell'approvvigionamento di grano e, più in generale, di tutti i prodotti di prima necessità ha avuto – come noto – una rilevanza centrale nella storia dell'antica Roma, sicuramente dal punto di vista economico, ma anche sul piano politico. Disporre di grano e vettovaglie significava infatti garantire cibo, dunque avere il massimo consenso popolare e, ulteriormente, prevenire tumulti contro le autorità e sconvolgimenti sociali quando insorgevano carestie: il grano – commenta la Cracco Ruggini – fu «strumento tale da riplasmare il peso politico di intere regioni e di condizionare la fortuna di chi ne mantenesse il controllo oppure se lo lasciasse sfuggire; oggetto pertanto d'attenzione costante e quasi ossessiva da parte delle forze politiche via via emergenti»<sup>1</sup>.

---

\* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

<sup>1</sup> L. CRACCO RUGGINI, *L'annona di Roma nell'età imperiale*, in AA.Vv., *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio*, Modena 1985, p. 224. Sull'importanza politica della prassi annonaria di Roma antica cfr. Giov., *sat.* 10.77-81: *iam pridem, ex quo suffragia nulli vendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses*. Come rileva Giovenale (nato tra il 55 e il 60, morto dopo il 127), con un'espressione notissima che suona quasi come uno slogan “*panem et circenses*”, le aspirazioni della plebe romana nell'età imperiale erano essenzialmente limitate alle distribuzioni gratuite di grano, il *panem*, e ai giochi dei gladiatori al circo, *circenses*, tanto che chi aveva il potere considerava suo unico compito quello di far fronte a queste due esigenze. Simile concetto si ritrova anche nelle parole di Marco Cornelio Frontone, retore del II secolo d.C. (100-166): *sciret populum Romanum duabus praecipue rebus, annona et spectaculis, teneri; imperium non minus ludicris quam serieis probari* (Fronto, *princ. hist.* 20). Da sottolineare, nel discorso del retore latino, l'utilizzo della parola *annona* per descrivere i viveri, fru-

In tal senso del tutto peculiare risulta la vicenda annonaria di Roma nell'età imperiale, quando i rapporti tra la vita economica dell'Urbe e gli aspetti politici dell'Impero si accentuarono al punto tale che il controllo della produzione del grano e della sua distribuzione divenne un "formidabile strumento di pressione non solo economica ma anche politica"<sup>2</sup>.

Non è un caso che la *praefectura annonae* sia nata ai tempi dell'impero di Augusto, il quale, nell'attuare il suo programma politico, intervenne più volte a riformare il sistema annonario.

La notizia offerta dalle *Res gestae Divi Augusti* è che l'imperatore nel 22 a.C., dopo la grave carestia che aveva colpito Roma, accettò il ruolo di *curator annonae* che affidò a due *aediles ceriales* (la cui istituzione viene fatta risalire a Cesare<sup>3</sup>), mentre per quel che riguardava le *frumentationes*, ovvero le distribuzioni del grano a favore della popolazione, incaricò i *praefecti frumenti dandi*, prima nel numero di due e, a partire dal 18 a.C., nel numero di quattro:

R. Gest. div. Aug., 2.5: Non sum] depreca[tus] in s[umma f]rum[enti p] enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[mi]nist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r]aesenti civitatem univ[ersam libera] rem impensa et] cura mea.

Il protrarsi della crisi economica e la forte situazione di disagio che ormai si respirava in ogni parte dell'Impero furono senz'altro le premesse per una più articolata riforma, tanto che attorno al 6 d.C. l'imperatore Augusto istituì un *novum officium*, quello dei *curatores frumenti*, due magistrati con-

---

mento in particolare, che la classe dirigente romana si preoccupava di garantire al popolo di Roma, per ottenerne il consenso. Sul tema P. VEYNE, *Le pain et le cirque: sociologie historique d'un pluralisme politique*, Paris 1976, la quale interrogandosi sul fondamento del potere imperiale, tracciò un profilo del tutto interessante del *princeps*, quale soggetto che grazie ai benefici che procurava ai *cives romani* in termini di distribuzioni di pane e spettacoli, veniva addirittura divinizzato.

<sup>2</sup> Così S. ALESSANDRI, *Il procurator ad Mercurium e il procurator Neaspoleos. Ricerche sui procuratori imperiali in Egitto*, Lecce 2018, p. 5.

<sup>3</sup> D. 1.2.2.23 (Pomp. l. sing. ench.): ... *Deinde Gaius Iulius Caesar duos praetores et duos aediles qui frumento praeessent et a Cerere cereales constituit. Ita duodecim praetores, sex aediles sunt creati ...* Sugli *aediles ceriales* si veda, per esempio, G.E. RICKMAN, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford-New York 1980, p. 180; L. CRACCO RUGGINI, *L'annona di Roma* cit., p. 226; E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo regno. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, pp. 21 ss.

solari che oltre alle *frumentationes* si sarebbero occupati anche della *cura annonae*:

Svet., *Aug.* 37: Quoque plures partem administrandae rei p. caperent, nova officia excogitavit: curam operum publicorum, viarum, aquarum, alvei Tiberis, frumenti populo dividundi, praefecturam urbis, triumviratum legendi senatus et alterum recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset. Censores creari desitos longo intervallo creavit. Numerum praetorum auxit. Exegit etiam, ut quotiens consulatus sibi daretur, binos pro singulis collegas haberet, nec optinuit, reclamantibus cunctis satis maiestatem eius imminui, quod honorem eum non solus sed cum altero gereret.

Tuttavia – come detto – la vera svolta augustea si registra con la creazione della *praefectura annonae*<sup>4</sup>.

In verità si ignora la data esatta dell'istituzione della magistratura; sembra che sicuramente esistesse nel 14 d.C.: è infatti noto l'episodio di Caio Turranio che fu prefetto dell'annona – il primo a ricoprire questa carica con il compito di sorveglianza all'approvvigionamento del cibo a Roma – nel 14 d.C., sotto Tiberio, e che stando sempre alla testimonianza di Tacito risulta ancora in servizio sotto Claudio, nel 48 d.C.:

Tac. *ann.* 1.7.2: Sex. Pompeius et Sex. Apuleius consules primi in verba Tiberii Caesaris iuravere, apudque eos Seius Strabo et Caius Turranus, ille praetoriarum cohortium praefectus, hic annonae.

Tac. *ann.* 11.31.3: Tum potissimumquemque amicorum vocat, primumque rei frumentariae praefectum Turranium, post Lusium Getam praetorianis impositum percontatur<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Sull'argomento si veda H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture de l'annone. Service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Roma 1976, in particolare, nell'ambito della prima parte "La création de la préfecture de l'annone", il capitolo "La «cura annonae»", pp. 3 ss., con ampia discussione della bibliografia precedente. Ma si rinvia, tra gli altri, anche agli studi di E. LO CASCIO, *L'organizzazione annonaria*, in S. SETTIS (a cura di), *Civiltà dei Romani*, 1. *La città, il territorio, l'impero*, Milano 1990, pp. 229 ss.; E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung in Prinzipat*, Graz 1997, pp. 35 ss.; C. VIRLOUVET, *L'approvvigionamento di Roma imperiale: una sfida quotidiana*, in E. LO CASCIO (a cura di), *Roma imperiale. Una metropoli antica*, Roma 2000, pp. 114-115.

<sup>5</sup> Da evidenziare, nel passo di Tacito, *ann.* 11.31.3, l'espressione *rei frumentariae prae-*

A partire da questo dato, e sulla scia del passo di Cassio Dione in cui si dice che nel 7 d.C. c'erano ancora i *curatores frumenti*<sup>6</sup>, la dottrina è giunta ad ipotizzare che la creazione del *praefectus annonae* ad opera di Augusto sia avvenuta in un arco cronologico individuabile fra l'8 e il 14 d.C.<sup>7</sup>: da questo momento i compiti che un tempo erano degli *aediles* vennero affidati ad un procuratore equestre, il *praefectus annonae* appunto, che aveva vasti poteri di direzione e controllo sul commercio di grano e derrate alimentari destinate alla popolazione di Roma.

## 2.

Bisogna, a questo punto, rilevare che il termine *praefectus annonae* trova applicazione per indicare il prefetto dell'annona, ovvero il prefetto al vetto-vagliamento, ovvero ancora il prefetto all'approvvigionamento.

Da un lato si legge l'impiego di un vocabolo, *praefectus*, che, nella sua

---

*fectum*, utilizzata per indicare il prefetto dell'annona. Spunti sulla figura di Caio Turrano, sulla sua carriera politica ed amministrativa, si leggono in L. CRACCO RUGGINI, *L'annona di Roma* cit., p. 228, che in disaccordo con F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana* 4.1, Napoli 1962, p. 581, il quale non dava alcun significato al fatto che Turrano fosse stato nominato *praefectus annonae* dopo essere stato prefetto d'Egitto, carica considerata culmine della carriera equestre, sottolinea invece che si tratterebbe di una prova inconfutabile dell'importanza e del prestigio che la prefettura dell'annona aveva acquisito in quei tempi.

Di un Turrano, verosimilmente *praefectus annonae*, parla anche Seneca, *De brev. vit.* 20.4, che ne descrive le doti di uomo di precisa e scrupolosa meticolosità nel lavoro, *exactae diligentiae senex*, il quale di fronte alla richiesta dell'imperatore di rinunciare alle sue funzioni, si fece comporre e collocare in un letto funebre, dove rimase fino a quando non gli vennero affidati nuovamente gli incarichi precedenti: *Praeterire quod mihi occurrit exemplum non possum: S. Turannius fuit exactae diligentiae senex, qui post annum nonagesimum, cum vacationem procurationis ab C. Caesare ulro accepisset, componi se in lecto et uelut exanimem a circumstante familia plangi iussit. Lugebat domus otium domini senis nec niuit ante tristitiam, quam labor illi suus restitutus est.* Nel commentare la vicenda, L. CRACCO RUGGINI, *L'annona di Roma* cit., p. 228, scrive «è possibile farsi un'idea abbastanza precisa dell'importanza di tale carica, delle sue responsabilità e dell'envergure mondiale delle relazioni che ad essa facevano capo».

<sup>6</sup> Cass. Dio, *Hist. Rom.* 55.31.4: ... δύο αἴθις ἐκ τῶν ὑπατευκότων ἐπιμελητὰς τοῦ σίτου σὺν ῥαβδούχοις ἀπέδειξε.

<sup>7</sup> Sulla base della testimonianza di Dione Cassio, H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., pp. 29 ss., è certa nell'affermare che la creazione del *praefectus annonae* andrebbe collocata in un momento successivo al 7 d.C.: «la création de cette préfecture se situe donc au plus tôt en 8 après J.-C., l'année de la fin de la disette, et au plus tard en 14 après J.-C. Il nous semble plus conforme à la réalité historique de préférer une date assez voisine de 8 après J.-C.».

proposizione al participio passivo sostantivato del verbo “*praeficio*” (composto da “*prae*” e “*facere*”), evoca l’idea di una persona che sia stata posta a capo di qualcosa o di qualcuno. Dall’altro si evidenzia il collegamento con il sintagma *annona* (nel genitivo *annonae*), che pare proprio caratterizzare la voce *praefectus*<sup>8</sup>.

Pertanto, se più conosciuta è la figura del *praefectus*, dato anche il ruolo strategico che questo funzionario ebbe nell’ambito della struttura burocratica che prese avvio con il principato di Augusto, in tutte le sue particolari specificazioni, dal *praefectus urbi*, al *praefectus praetorio*, *praefectus Aegypti*, *praefectus vigilum*, etc.<sup>9</sup>, sicuramente una riflessione a parte merita il vocabolo *annona*.

Che l’*annona* sia stata per la vita di Roma antica un elemento di imprescindibile importanza è un dato che balza agli occhi con straordinaria immediatezza semplicemente considerando che *Annona* è stata personificata mitologicamente come ancella di Cerere, raffigurata – come si può vedere in una moneta di Nerone – vicina a Cerere e, nel caso esemplificato, con la cornucopia tra le braccia e sullo sfondo una prua di nave, a indicare il mezzo di trasporto più in uso per l’approvvigionamento. *Annona* era così la personificazione del raccolto dell’annata, la Dea dell’abbondanza e degli approvvigionamenti; era alla dea *Annona* che ci si rivolgeva, con riti propiziatori e di ringraziamento, perché intercedesse a garantire il raccolto annuo delle messi<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. v. “*Praeficio*”, in *Thesaurus Linguae Latinae* 10.2, fasc. IV, Leipzig 1985, p. 620, in cui nell’ambito di un “*usu originario i.q. praepone*”, si distingue (sub 1) un “*usu solemnifititur aliquis vel aliquid potestate quadam, quae ei tribuitur fere ab aliquo maiore, ut eius vice gubernet vel administret aliquid*”. Ma si veda anche A. FORCELLINI, v. “*Praeficio*”, in *Lexicon totius latinitatis* 3, Patavii 1940, p. 102, dove si dice che originariamente il vocabolo *praeficio* e dunque anche il suo derivato *praefectus* reggevano il caso dativo (regola questa che sarebbe rimasta sempre applicata per il *praefectus praetorio*); successivamente avrebbero retto il genitivo: in tal modo, a partire dall’età classica, si sarebbe consolidato l’uso di *praefectus* dal participio passato in sostantivo.

<sup>9</sup> Si rinvia all’analisi di A. MASI, v. “*Prefetto e prefettura (storia)*”, in *Enciclopedia del Diritto* XXXIV, Milano 1985, pp. 947 ss.

<sup>10</sup> C. BATTISTI, v. “*Annona*”, in *Dizionario etimologico italiano* I: A-Ca, Firenze 1975, p. 213, scrive «v. dotta, lat. *Annona* (*Anna*) dea che vegliava sul raccolto dell’anno, donde *annona* raccolto dell’anno, approvvigionamento di grano». Ma si consideri anche G. DEVOTO, “*Annona*”, in *Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico*, Firenze 1967, p. 20: «dal. lat. *annona* ‘dea delle biade dell’anno’ e poi ‘approvvigionamenti’».



Sul retro di questo sesterzio di Nerone, Annona (in piedi) regge una cornucopia di fronte a Cerere (seduta).

*Annona* ha il significato generale di raccolto di un anno. I vocabolari latini definiscono in maniera puntuale questo concetto, come *annuos fructus*, *annuos reditus*<sup>11</sup>. Derivato dal latino *annus*, per l'appunto anno, il termine è principalmente attestato ad indicare proprio l'insieme della produzione agricola dell'annata, necessaria a far fronte ai consumi della comunità<sup>12</sup>.

Un passo tratto dalla *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio testimonia questo utilizzo:

Plin., *Nat. Hist.* 18.320: hoc non tam saepe proventu nimio evenit quam segnitia aut avaritia insidiantium caritati. civilis, aequi patrisfamilias modus est annona cuiusque anni uti. id peraeque etiam lucrosissimum. reliqua de vinis adfatim dicta sunt, item vindemia facta olivam esse rapiendam et quae ad oleum pertinent quaeque a vergiliarum occasu agi debent.

Plinio, nell'ambito di una più ampia discussione sul problema della divisione delle stagioni, viene a parlare della vendemmia e dà precise indicazioni sulle singole fasi, dalla raccolta, § 315, alla pigiatura, § 317; poi tratta del tempo adatto per la vendemmia, per giungere a commentare il comportamento di quanti contravvengono a queste regole e quindi vendemmiano anche prima delle calende di Gennaio per mancanza di recipienti, versano i mosti in piscine e non in vasi o cavano dai vasi i vini degli anni precedenti, per mettervi i *dubia*, comportamenti questi che lo stesso Plinio imputa all'*a-*

<sup>11</sup> Così la definizione di A. FORCELLINI, v. "Annona", in *Lexicon totius latinitatis* I, p. 253.

<sup>12</sup> Cfr. T. BOLELLI, v. "Annona", in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Milano 1989, p. 27: «lat. *annona* (da *annus* "anno") che designava nella Roma antica la produzione agricola annuale».

*varitia*, alla malignità di coloro che pensano solo al guadagno, quando invece “è regola civile che il buon padre di famiglia usi i frutti di ciascun anno” (*civilis, aequi patrisfamilias modus est annona cuiusque anni uti*). *Annona*, nelle parole dello scrittore latino, è appunto il vino prodotto nell'anno.

Merita insistere su questo punto, per chiarire ulteriori aspetti del valore proprio di *annona*. Sirks tiene a sottolineare il collegamento, a suo dire “essenziale”, tra *annona* e prodotti della terra, tale per cui originariamente con *annona* doveva intendersi solo il rendimento annuale della natura, ossia derivato da un lavoro della terra (“the yeld from the land” scrive esattamente lo studioso<sup>13</sup>): grano, cereali, olive, frutta, ortaggi erano, per esempio, i beni che potevano rientrarvi.

Di qui il termine sarebbe venuto via via evolvendosi, allargando la propria sfera semantica, fino ad arrivare a definire, in taluni casi, addirittura il prezzo di mercato delle stesse derrate alimentari, in particolare del frumento<sup>14</sup>.

Ma *annona*, in Roma antica in particolare, è attestato anche nel significato molto preciso di vettovaglie raccolte e distribuite direttamente da organi statali<sup>15</sup>. La *cura annonae*, quindi, consisteva nell'insieme di quegli interven-

<sup>13</sup> B. SIRKS, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991, p. 10. Secondo lo studioso, nell'antichità il termine *annona* sarebbe stato utilizzato proprio come sinonimo di grano e addirittura di pane, data la facilità con cui questo cereale, rispetto agli altri prodotti della terra, poteva essere trasportato e, soprattutto, il suo basso prezzo di mercato. Tutto ciò, chiaramente, si spiega considerando anche che per la società romana, sin dalle origini, l'agricoltura ha rappresentato la più importante manifestazione dell'attività economica: per una sintesi sulle vicende dell'agricoltura antica si vedano, per tutti, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, I. *Età arcaica*, Roma 1981 e, dello stesso autore, la raccolta di studi *L'agricoltura romana. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1982; A. MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997.

<sup>14</sup> Ne sono da esempio i testi D. 48.12.3pr.-1 (Pap. Iust. 1 *de const.*): *Imperatores antoninus et verus augusti in haec verba rescripserunt: “minime aequum est decuriones civibus suis frumentum vilius quam annona exigit vendere”*. (1) *Item scripserunt “ius non esse ordini cuiusque civitatis pretium grani quod invenitur statuere”* ... ; D. 50.8.7pr. (Paul. 1 *sent.*): *Decuriones pretio viliori frumentum, quod annona temporalis est patriae suae, praestare non sunt cogendi*.

<sup>15</sup> Invero, l'esemplificazione sui diversi utilizzi del vocabolo *annona* che si ricava dai lessici della lingua latina è molto ricca. In particolare, stando alla voce relativa in *Thesaurus Linguae Latinae* II, pp. 110 ss., si potrebbe sviluppare l'analisi del termine distinguendone cinque categorie di applicazione: “*annona*” nel senso di *proventus annuus* (sub. I); “*annona*” come *frumenti pretium et mercatus* (sub. II); “*annona*” nell'accezione di *frumenti caritas, famemes* (sub. III); o ancora di *frumenti copia* (sub. IV) ed infine di *frumenti cura publica* (sub. V).

ti ordinari o straordinari, finalizzati a garantire in forme diverse un adeguato approvvigionamento del popolo romano.

Non stupisce che l'*annona*, nell'accezione che qui si vuole valorizzare, rappresenti l'insieme di tutte le derrate alimentari, specialmente grano e cereali, che venivano acquistate a spese dello stato e ammassate nei magazzini pubblici, per essere poi vendute a buon mercato ai poveri, o addirittura distribuite gratuitamente, nei momenti di guerra o di carestia. Il che voleva poi dire per gli organi centrali dell'amministrazione assicurare una fornitura permanente di beni di prima necessità, per combattere le crisi, ma anche per controllare i prezzi di mercato.

In questo senso si parla altresì di *annona civica*, per definire quelle forme di contribuzioni in natura – vere e proprie imposte fondiari – che venivano prelevate forzosamente, in particolare dalle province, e destinate alla città di Roma. Nella trattazione che la Cracco Ruggini fa del sistema annonario dell'Italia tra il IV e il VI sec. d.C., si legge un'interessante classificazione dell'*annona civica* in funzione – potremmo dire – del suo contenuto, secondo quattro principali categorie<sup>16</sup>:

---

La prima ipotesi di impiego rinvia al significato più prossimo del vocabolo, ovvero quello di “raccolta annua di ogni genere di prodotti”, “la produzione agricola dell'annata”, cui si riferiscono, per far qui degli esempi, i testi di Cic., *Verr.* 4.125, 4.227; Colum., *De re rust.* 3.21.6; ma ampiamente documentata è anche la seconda categoria di utilizzo del termine, nel senso di “prezzo di mercato dei viveri”: così Plaut., *Capt.* 494; Sen., *ben.* 7.5.2; Plin., *Nat. Hist.* 19.53, 33.164; Cic., *Verr.* 4.151; Hor., *epist.* 1.16.72; etc. A proposito della terza accezione, le testimonianze, in realtà non moltissime, ne parlano nei termini di “carestia”, “carezza di frumento”, dunque anche “fame”: Plaut., *Trin.* 484; Petr., *Sat.* 44; Liv., *Hist. Rom.* 2.51.2, 3.31.1; etc. Nella quarta categoria rientra, poi, l'uso del termine come sinonimo di “frumento”, ad indicare, per esempio, la quantità di grano destinata al sostentamento delle *militiae* (Svet., *Galba* 7), l'offerta in grano a favore dei monaci (Bened., *reg.* 31), o ancora – e in termini molto più generici – la raccolta di cereale a titolo di imposta (Amm., *Rer. Gest.* 14.7.11, 22.4.9). Infine, sub. V, *frumenti cura publica*, la “cura pubblica, l'interesse pubblico per la fornitura di grano”: Cic., *Att.* 4.1.6, *leg.* 3.7; Apul., *met.* 1.24; Sen., *benef.* 6.38.3; Svet., *Claud.* 18, etc.

Cfr. in dottrina L. CRACCO RUGGINI, *L'annona di Roma* cit., p. 225; E. DE RUGGIERO, v. “*Annona*”, in *Dizionario epigrafico di antichità romane* I, Roma 1985, pp. 474 ss.; A. POLLETTA, *Annonam ademptare et vexare vel maxime dardanarii solent. D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari*, in *Index* 19, 1991, p. 418 nt. 1; E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte* cit., p. 27 s.

<sup>16</sup> Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari 1995, *passim*, la quale, soprattutto nella prima parte dell'opera “*L'età ambrosiana*”, analizza il sistema annonario dell'Italia, alla luce del particolare meccanismo attraverso cui avveniva la riscossione dei contributi nelle province.

- *annona civica frumentaria*, con riferimento alla quantità di grano, *frumentum*, che le province erano annualmente obbligate a fornire, per contribuire all'annona dell'Urbe;
- *annona civica suaria*, con riferimento al quantitativo di carne suina che, in forma di contribuzione, le province dovevano far arrivare alle macellerie romane, perché procedessero alla distribuzione;
- *annona civica vinaria*, per quel che riguardava il vino destinato all'annona romana;
- *annona civica olearia*, per l'olio che arrivava a Roma, destinato sempre all'approvvigionamento dell'Urbe.

Ugualmente di *annona* si parla con riferimento alle scorte, costituite per lo più da beni in natura, grano, farina, ma anche carne, vino, olio, formaggio, e persino fieno e paglia, destinate al mantenimento e all'equipaggiamento dell'esercito, la cosiddetta *annona militaris*:

D. 49.5.7pr. (Paul. *l. sing. de appellat.*): Si res dilationem non recipiat, non permittitur appellare, velut ne testamentum aperiatur (ut Divus Hadrianus constituit), ne frumentum in usum militum, in annonae subsidia contrahatur, neve scriptus heres in possessionem inducatur.

Dal testo si apprende l'esistenza di una prassi, che diverrà poi, nel tardo Impero, una misura di tassazione a tutti gli effetti, che consisteva nella requisizione di derrate alimentari necessarie al vettoviaggiamento delle truppe, ovvero *frumentum in usum militum*<sup>17</sup>.

---

Quest'ultime erano infatti gravate di periodiche forniture di generi alimentari, che variavano, da zona a zona, a seconda dei prodotti caratteristici locali: simili esazioni, in natura o con *adaeratio*, rappresentavano la prima e principale fonte di contribuzione per l'approvvigionamento della capitale, della macchina burocratica statale e dell'esercito. Per un quadro sui vari aspetti del sistema fiscale romano d'età tarda cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, London 1964; S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo*, Roma 1951, *passim* (in particolare i capp. III-V); A. GIARDINA, *Aspetti del fiscalismo tardoantico*, in *Studi Storici* 18, 1977, pp. 151 ss. In merito all'*annona frumentaria, suaria e vinaria* si veda, per tutti, E. LO CASCIO, *Canon frumentarius, suarius, vinarius: stato e privati nell'approvvigionamento dell'Urbs*, in W.H. HARRIS (a cura di), *The Transformation of Urbs Roma in Late Antiquity*, 1999, pp. 163 ss.

<sup>17</sup> Sull'*annona militaris*, sulla sua configurazione (se come imposta a sé oppure unita all'*annona civica*) la letteratura è particolarmente ricca. Si veda J.M. CARRIÉ, *Le rôle économique de l'armée dans l'Égypte romaine*, in A. CHASTAGNOL, C. NICOLET, H. VAN EFFENTERRE

Emerge in maniera evidente, dalle testimonianze raccolte e menzionate, la particolare prospettiva con cui è affrontata la questione delle provviste alimentari e del loro reperimento in Roma antica e la puntuale attenzione che viene dedicata all'*annona*, nell'economia, nella società, finanche nella politica e nel diritto, al punto che l'*annona* viene ad incidere sempre più profondamente sugli stessi assetti istituzionali del popolo romano. Ed è in questa direzione che si pongono gli interventi normativi che nel corso dei secoli l'hanno interessata.

### 3.

Nel suo contributo sull'*annona* di Roma in età imperiale, Leila Cracco Ruggini commenta che «la prefettura dell'*annona* avrebbe conservato sino alle soglie del tardo impero <una> sua fisionomia peculiarissima e per certi aspetti ambigua: carica “municipale” negli obiettivi, ma imperiale e “mondiale” nei mezzi dei quali si avvaleva per realizzare i suoi compiti di coordinamento annonario»<sup>18</sup>. Nell'ottica imperiale, dunque, il ruolo del *praefectus annonae* fu senz'altro decisivo in una dimensione – che si potrebbe definire – “locale”, in quanto rappresentava il “garante” del vettovagliamento del popolo romano, pur godendo di un indiscutibile prestigio anche “internazionale” perché organizzava e gestiva un mercato e una rete di traffici di fatto mondiali.

Le attività e le prerogative del *praefectus annonae* di età imperiale sono note: era il *praefectus annonae*, nominato come ogni altro funzionario imperiale per un periodo di tempo illimitato, il responsabile dell'approvvigionamento dell'Urbe, che coordinava le attività dei *negatiatores* e dei *navicularii* che facevano arrivare le derrate alimentari a Roma, era il *praefectus annonae* che soprintendeva all'immagazzinamento dei beni negli *horrea* (di Ostia, *Portus Uterque*, *Puteoli* e Roma) e che aveva anche poteri giudiziari, sep-

---

(a cura di), *Armées et Fiscalité dans le monde antique: actes du colloque national, Paris, 14-16 octobre 1976*, Paris 1977, pp. 373 ss.; J. REMESAL RODRIGUEZ, *La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania*, Madrid 1986; L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992, in particolare il paragrafo “L'annona militare”, pp. 94 ss.; più recente F. MITTHOF, *Annona militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis. 6. Jb. n. Chr.*, Firenze 2001.

<sup>18</sup> L. CRACCO RUGGINI, *L'annona di Roma* cit., p. 228.

pure non fosse un magistrato<sup>19</sup> (*nam praefectus annonae et vigilum non sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt*, “infatti il prefetto dell’annona e dei vigili non sono magistrati, ma sono stati istituiti *extra ordinem* per motivi di utilità pubblica”, scrive Pomponio nel libro *singularis enchiridii*, D. 1.2.2.33<sup>20</sup>).

A partire dagli ultimi decenni del III secolo, a seguito dei profondi mutamenti politici che interessarono Roma, l’immagine del *praefectus annonae* quale figura strategica nell’organizzazione economica, sociale e politica dell’impero, cambiò drasticamente. L’intervento di Costantino che introdusse il reclutamento del prefetto dell’annona dall’*ordo* senatorio anziché dal ceto equestre<sup>21</sup>, e la successiva concessione al medesimo prefetto dello *ius gladii* non furono, in realtà, che le ultime manifestazioni del prestigio ricoperto.

In effetti, sulla base di quanto si legge nella *notitia dignitatum*, nel IV sec. d.C., con il passaggio della capitale da Roma a Costantinopoli, la pre-

<sup>19</sup> Ampiamente discussa in dottrina è la questione circa l’ambito della competenza giurisdizionale del prefetto dell’annona: secondo E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte* cit., p. 54 s., si sarebbe passati da una originaria attività giudiziaria circoscritta alla materia dell’approvvigionamento, ad una più ampia competenza in materia civile e criminale. L. DE SALVO, *Economia privata* cit., p. 552, ritiene che tra le prerogative del prefetto dell’annona, rientrasse sicuramente la giurisdizione civile per ogni controversia riguardante l’acquisto di derrate annonarie; la competenza per la repressione degli illeciti più gravi era riservata invece al *praefectus urbi*, senza che ciò comportasse, almeno in un primo momento, alcun grado di subordinazione dell’un funzionario rispetto all’altro. Da parte sua A. DELL’ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano 1960, in particolare pp. 230 ss., a partire dalla constatazione che non esiste un *liber* specifico dedicato all’*officium* del *praefectus annonae*, come previsto invece per il *praefectus urbi*, *vigilum* e *praetorio*, dubita che il prefetto dell’annona avesse attribuzioni di tipo giudiziario e pensa piuttosto che fosse investito di funzioni esclusivamente amministrative. Sulla competenza criminale del prefetto dell’annona si rinvia alle riflessioni di A. POLLERA, *Annonam ademptare* cit., pp. 415 ss. Su tutto, di recente, S. ALESSANDRÌ, *Il procurator ad Mercurium* cit., pp. 13 ss., con ampia discussione e bibliografia.

<sup>20</sup> D.1.2.2.33 (Pomp. *l. sing. ench.*): *Et haec omnia, quotiens in re publica sunt magistratus, observantur: quotiens autem proficiscuntur, unus relinquitur, qui ius dicat: is vocatur praefectus urbi. Qui praefectus olim constituebatur: postea fere Latinarum feriarum causa introductus est et quotannis observatur. Nam praefectus annonae et vigilum non sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt. Et tamen hi, quos cistiberes diximus, postea aediles senatus consulto creabantur.*

<sup>21</sup> A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le bas empire*, Paris 1960, p. 262; H. PAVIS D’ESCURAC, *La Préfecture* cit., p. 48, più precisamente data il passaggio dal rango equestre a quello senatorio attorno al 328 d.C., data a cui risale la prima attestazione di un prefetto dell’annona *clarissimus*, nella persona di *Neratius Cerealis* (su cui *CIL* VI.1158, *CIL* VI.1744, *CIL* VI.1745; si veda anche “*Cerealis*”, in *PLRE* I, p. 197).

fettura dell'annona venne gerarchicamente subordinata al *praefectus urbis Romae*<sup>22</sup>:

*Not. Dign. Occ. 4.3. Sub dispositione viri illustris praefecti urbis habentur amministrationes infrascriptae:*

*Praefectus annonae.*

*Praefectus vigilum.*

*Comes formarum.*

*Comes riparum et alvei Tiberis et cloacarum.*

*Comes portus.*

*Magister census.*

*Rationalis vinorum.*

*Tribunus forii suarii.*

*Consularis aquarum.*

*Curator operum maximorum.*

*Curator operum publicorum.*

*Curator statuarum.*

*Curator horreorum Galbanorum.*

*Centenarius portus.*

*Tribunus rerum nitentium ...*

Pur in questo susseguirsi di eventi e cambiamenti che portarono al progressivo estendersi dei poteri della prefettura urbana ai danni della prefettura dell'annona, fino, appunto, alla completa subordinazione di quest'ultima, il *praefectus annonae* pare avere mantenuto alcune funzioni autonome rispetto a quelle del prefetto urbano<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Pur concordando sul fatto che tale subordinazione vada cronologicamente collocata nel corso del IV secolo, gli studiosi propongono nello specifico date diverse: W. ENSSLIN, v. "Praefectus praetorio", in *RE* XXII.2, p. 1267, propone il 357; A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine* cit., p. 62, ipotizza un arco temporale tra il 328 e il 337; S. MAZZARINO, *Intorno alla carriera di un nuovo corrector di Lucania et Brittii e all'adventus di Costanzo II a Roma*, in *Helikon* IX-X, Roma 1969, p. 615 nt. 57, sulla base del testo C.Th. 1.6.7 in cui si dice che il prefetto dell'annona mantiene ancora una certa indipendenza dal prefetto urbano, ritiene probabile una datazione successiva al 376. Su tutto si veda anche H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., p. VIII.

<sup>23</sup> Così in particolare A. GIARDINA, *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, in *Siculorum Gymnasium* 30, 1977, pp. 65 ss., il quale, sulla base dell'analisi dell'epigrafe di *Pancharius*, prefetto dell'annona nel 357, è giunto ad ipotizzare che ancora sul finire del IV sec. d.C. il prefetto dell'annona avesse una sua importante autonomia.

I due codici, Teodosiano e Giustiniano, riportano infatti testi di costituzioni dove figura come destinatario di un provvedimento imperiale un *praefectus annonae*: le occorrenze sono 18 nel codice di Teodosio II<sup>24</sup> e 6 in quello di Giustiniano<sup>25</sup> (considerando che alcune costituzioni giustiniane sono riprese dal Teodosiano<sup>26</sup>) e nel totale 14 sono i nomi di soggetti che in un periodo di tempo che verosimilmente copre il IV secolo, avrebbero rivestito tale carica<sup>27</sup>.

Ovvero, in ordine cronologico:

Amabilianus	<p>CTh. 11.30.4 Imp. Constantinus a. Amabiliano praef. annonae Africae. (315 dec. 30).</p> <p>CTh. 13.5.2 Imp. Constantinus a. Amabiliano praef. annonae. (315 iun. 1 [dec. 30]).</p> <p>CTh. 13.5.3pr. Imp. Constantinus a. Amabiliano praef. annonae. (319 [315] mai. 28).</p>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>24</sup> Complessivamente le costituzioni del Teodosiano indirizzate al prefetto dell'anno sono:

- una nel libro I: C.Th. 1.12.7 (sotto il titolo *De officio proconsulis et legati*);
- una nel libro III: C.Th. 3.1.1 [=brev.3.1.1] (*De contrabenda emptione*);
- due nel libro XI: C.Th. 11.29.2 (*De relationibus*), CTh.11.30.4 (*De appellationibus et poenis earum et consultationibus*);
- una nel libro XII: C.Th.12.6.3 (*De susceptoribus, praepositis et arcariis*);
- cinque nel libro XIII: C.Th. 13.5.2 (*De naviculariis*), C.Th. 13.5.3pr. (*De naviculariis*), C.Th. 13.5.12 (*De naviculariis*), C.Th. 13.6.5 (*De praediis naviculariorum*), C.Th. 13.9.2 (*De naufragiis*);
- otto nel libro XIV: C.Th.14.3.1 (*De pistoribus et catabolensibus*), C.Th. 14.3.14 (*De pistoribus et catabolensibus*), C.Th. 14.3.15 (*De pistoribus et catabolensibus*), C. Th. 14.3.21 (*De pistoribus et catabolensibus*), C.Th. 14.15.2 (*De canone frumentario urbis romae*), C.Th. 14.17.3 (*De annonis civicis et pane gradili*), C.Th. 14.17.6 (*De annonis civicis et pane gradili*), C.Th. 14.24.1 (*De mensis oleariis*).

<sup>25</sup> Nello specifico sono:

- una nel libro I: C. 1.23.5 (sotto il titolo *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*);
- una nel libro III: C. 3.11.3 (*De dilationibus*);
- una nel libro VI: C. 6.62.1 (*De hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fabricensium*);
- una nel libro VII: C. 7.61.1pr. (*De relationibus*);
- due nel libro XI: C. 11.3.1 (*De praediis naviculariorum*), C. 11.23.1 (*De canone frumentario urbis romae*).

<sup>26</sup> Se ne contano 3 comuni.

<sup>27</sup> In questa sede si riportano i risultati di una prima ricerca sul *praefectus annonae* in età tardoimperiale, limitata ai passi del Codice Teodosiano e del *Corpus*, rimandando ad ulteriori approfondimenti sul tema l'analisi di fonti epigrafiche, letterarie e papirologiche.

Profuturus	CTh. 3.1.1 Imp. Constantinus a. ad Profuturum praef. annonae. (318 febr. 7) CTh. 11.29.2 Imp. Constantinus a. Profuturo praef. annonae. (319 febr. 10) = C. 7.61.1pr. CTh. 14.3.1 Imp. Constantinus a. ad Profuturum praef. annonae. (319 aug. 13). C. 3.11.3: Imp. Constantinus a. Profuturo praef. annonae. (318)
Mastichianus	C. 6.62.1: Imp. Constantinus a. Mastichiano praef. annonae. (326)
Neratius Cerealis	CTh. 14.24.1 Imp. Constantinus a. ad Cerealem praef. annonae. (328 mart. 1).
Claudius	CTh. 12.6.3 Imp. Constantius et Constans aa. Claudio praef. annonae alexandriae. (349 aug. 1).
Iulianus	CTh. 14.15.2 Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus aaa. ad Iulianum praef. annonae. (366 iun. 14). = C. 11.23.1
Aurelianus	CTh. 13.6.5 Imp. Valentinianus et Valens aa. ad Aurelianus praef. annonae. (367 sept. 29) = C. 11.3.1
Maximus	CTh. 14.17.3 Imp. Valentinianus et Valens aa. ad Maximum praef. annonae. (368 apr. 4). CTh. 14.17.6 Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus aaa. ad Maximum praef. annonae.
Demetrianus	CTh. 13.5.12 Imp. Valentinianus et Valens aa. ad Demetrianum praef. annonae africae. (369 mai. 14). CTh. 13.9.2 Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus aaa. ad Demetrianum praef. annonae africae. (a. 372/5.....).
Ursicinus	CTh. 14.3.14 Imp. Valens, Gratianus et Valentinianus aaa. ad Ursicinum praef. annonae. (372 febr. 22).
Proculus Gregorius	CTh. 14.3.15 Imp. Valens, Gratianus et Valentinianus aaa. ad Gregorium virum clarissimum praef. annonae. (377 febr. 16).
Nicetius	C. 1.23.5 Imperatores Valentinianus, Theodosius, Arcadius aaa. ad Nicetium praef. annon. (385)
Messalae	CTh. 1.12.7 Imp. Arcadius et Honorius aa. Messalae praef. praetorio et praef. annonae. (399 sept. 28).
Vitalius	CTh. 14.3.21 Imp. Arcadius et Honorius aa. et Theodosius a. Vitali praef. annonae. (403 mart. 8).

Di questi personaggi si sa ben poco, scarse le ricostruzioni relative alla loro vita e alla loro attività. Le analisi prosopografiche che provengono dal-

la *Real-Encyclopädie* (Pauly-Wissowa)<sup>28</sup> e dalla *Prosopography of the Later Roman Empire*<sup>29</sup> ci dicono essere stati prefetti dell'annona e nulla di più.

Appare dunque ancora più importante riprendere in esame alcuni di questi nomi, per cercare di inquadrarne meglio il significato e il ruolo, nell'ambito delle problematiche legate all'approvvigionamento in età tardoantica<sup>30</sup>.

Il primo elemento su cui occorre riflettere riguarda la presenza di personaggi per lo più sconosciuti, attestati soltanto da costituzioni imperiali, e addirittura da un solo testo. È il caso, per esempio, di *Mastichianus*<sup>31</sup>, prefetto dell'annona nel 326, stando alla costituzione di Costantino, datata 17 giugno 326, a lui indirizzata: essa stabilisce che il *corpus naviculariorum* eredita i beni dei membri che sono defunti senza lasciare né testamento né figli né altri eredi<sup>32</sup>. Come fa notare la Pavis D'Escurac, il fatto che l'imperatore si rivolga ad un Mastichiano prefetto dell'annona provverebbe che nel 326 rientrava nella competenza di questo funzionario la gestione dei rapporti con i *navicularii*, in particolare il controllo sulle loro proprietà<sup>33</sup>. Difficile dedurre dal testo della costituzione altre informazioni sulla carriera di Mastichiano: si potrebbe pensare che a Mastichiano sia succeduto *Naeradius Cerealis*, prefetto dell'annona nel 328, il primo attestato con il titolo di *vir clarissimus* in fonti epigrafiche<sup>34</sup>.

Altrettante difficoltà si riscontrano per *Iulianus* e *Aurelianus*, il cui nome è rappresentato in una sola costituzione, riportata anche nel Codice di Giustiniano. A *Iulianus* si riferisce una disposizione degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano del 14 giugno 366, che prevede, in particolare,

<sup>28</sup> *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (abbreviata RE), fondata da A.F. Pauly e proseguita sotto la direzione di G. Wissowa, W. Kroll, K.M. Mittelhaus, Stuttgart 1893-1978.

<sup>29</sup> A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I. A.D. 260-395 (abbreviata PLRE), Cambridge 1971.

<sup>30</sup> Si veda, per un elenco dei nomi dei prefetti dell'annona che si sarebbe susseguiti da Augusto a Costantino, H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., pp. 317 ss.

<sup>31</sup> RE XIV.2, p. 2168; PLRE, p. 567.

<sup>32</sup> C. 6.62.1: Imp. Constantinus A. Mastichiano praef. annonae. *Si quis navicularius sine testamento et liberis vel successoribus defunctus sit, hereditatem eius non ad fiscum, sed ad corpus naviculariorum, ex quo fatali sorte subtractus est, deferri praecipimus.* (a. 326).

<sup>33</sup> H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., p. 375. In tal senso si veda anche P. HERZ, *Studien zur römischen Wirtschaftssetzung. Die Lebensmittelversorgung*, Stuttgart 1988, p. 240.

<sup>34</sup> Si rinvia a quanto detto *supra*, nt. 21.

che i trasportatori di grano facciano le misurazioni del carico, una volta che questo sia giunto attraverso il Tevere a Roma, e poi anche al porto di Ostia:

CTh. 14.15.2 (C. 11.23.1): Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Iulianum praef. annonae. Nautici aput curatorum vel magistratum acta fateantur incorruptas sese species suscepisse eorumque, aput quos deponitur ista testatio, praesens aspectus probet nihil in his esse vitii. quod eo tempore, quo ad sacrae urbis portum pervenit, praefecturam iugiter observare praeceptum est. Dat. XVIII kal. Iul. Remis, Gratiano A. I et Dagalaifo Cons. (366 iun. 14).

È presumibile che alla data del 14 giugno 366 il compito del *praefectus annonae* di sovrintendere ai trasporti di derrate e beni alimentari comportasse anche, e soprattutto, l'obbligo di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa della merce consegnata via mare e destinata all'annona di Roma. Proprio perché l'attività di navigazione in mare (e, in misura minore, anche quella in acque interne) presentava numerosi pericoli, era necessario che vi fosse un preciso controllo: poteva infatti capitare che il carico si perdesse o che, affidato nelle mani di navigatori sleali e poco corretti, ne venissero alterati il contenuto e la quantità. Era allora il *praefectus annonae*, in quanto responsabile di assicurare una certa continuità nei rifornimenti, che doveva effettuare tutte le verifiche, assicurandosi che tra il porto di partenza e quello di arrivo la merce non avesse subito alterazioni<sup>35</sup>; in tal modo – si deve pensare – lo stesso *praefectus annonae* poteva provare altresì su chi dovesse eventualmente ricadere la responsabilità nei casi di difformità del carico, dato che risultava pressoché inevitabile che fosse di colui che aveva sostenuto il viaggio.

Il riferimento a *Iulianus praefectus annonae* sembra assumere un valore del tutto particolare se si considera poi che in base alla *Collectio Avellana* I.6, nel settembre 366 il vescovo Damaso, dopo la morte di Papa Liberio, di fronte alle incertezze del clero romano, diviso tra quanti sostenevano la

<sup>35</sup> Che il *praefectus annonae* doveva occuparsi del controllo delle merci transmarine è anche opinione di E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte* cit., p. 110, la quale evidenzia come grazie al testo CTh. 14.15.2 sia possibile attestare che «Qualitäts- und Quantitätskontrollen bei der Übernahme der Steuergüter in der Provinz zu erfolgen hatten». In generale, per un'analisi delle problematiche riguardanti il commercio in età tardo imperiale e l'organizzazione dei trasporti attraverso l'opera dei *navicularii* si rinvia ampiamente a L. DE SALVO, *Economia privata* cit.

sua elezione e quanti invece si schierarono per Ursicino, avrebbe convocato il *praefectus urbi* Vivenzio e il prefetto dell'annona Giuliano per cercare, attraverso il loro aiuto, di placare i disordini. Si può, allora, supporre che *Iulianus* sia stato prefetto dell'annona almeno nel periodo tra giugno e ottobre 366<sup>36</sup>.

Sempre degli imperatori Valentiniano e Valente è la costituzione indirizzata al prefetto dell'annona *Aurelianus*<sup>37</sup>. L'unico testo, CTh. 13.6.5, riportato anche in C. 11.3.1, dà notizia delle limitazioni cui erano sottoposti i *navicularii* nell'esercizio delle loro funzioni, vincolati a non discostarsi dall'obiettivo di assicurare alla popolazione di Roma la fornitura di vettovagliamenti<sup>38</sup>. L'elemento su cui forse si può riflettere è la data di emanazione di questo provvedimento imperiale, ovvero il 29 settembre 367, che, se confrontata con quella della precedente costituzione, lascia immaginare che dopo Giuliano la direzione della prefettura dell'annona sia passata ad Aureliano.

Per quanto più documentata nei testi delle costituzioni, anche la ricostruzione della vita e della carriera di *Profuturus* può dare adito ad alcune perplessità<sup>39</sup>: i 5 testi che ne parlano consentono di affermare che Profuturo sia stato in funzione tra il 7 febbraio 318 (C. 3.11.3) e il 13 agosto del 319 (CTh. 14.3.1). Guardando più attentamente ai singoli testi, degne di nota sono CTh. 3.1.1 e CTh. 14.3.1, due costituzioni di Costantino, entrambe del 13 agosto 319, che presentano identiche *inscriptio* e *subscriptio*<sup>40</sup>: la prima, in tema di buona fede, dispone la validità di una compravendita regolarmente conclusa, che non può essere intaccata, per esempio, nemmeno quando si richiede un prezzo più basso a fronte appunto di un contratto posto in essere *sine ulla culpa*; la seconda, invece, relativamente al *munus pistorium* prescrive che i *pistores* siano tenuti a lavorare nel *corpus*

<sup>36</sup> RE X.1, p. 95; PLRE, p. 472.

<sup>37</sup> RE II.2, p. 2428; PLRE, p. 128.

<sup>38</sup> CTh. 13.6.5 (= C. 11.3.1): Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Aurelianum praef. annonae. *Temporibus praescriptionem in vindicatione rerum ad navicularios pertinentium cognoscat tua gravitas esse succisam* [Temporibus ... succisam: omm. C.]. *Domum etiam mansuetudinis nostrae in his, quae naviculario nomine obnoxia sunt, agnoscere praecipimus debitam functionem*. Dat. III Kal. Octob. Lupicino et Iovino Cons. (367 sept. 29).

<sup>39</sup> RE XXIII, p. 1957; PLRE, p. 749.

<sup>40</sup> Per un commento al contenuto delle due costituzioni si rinvia all'analisi di A.J.B. SIRKS, *La laesio enormis en droit romain et byzantin*, in *Revue d'Histoire du droit* 53, 1985, pp. 291 ss.

*pistorium* e qualora alienino i loro beni, restino comunque legati *in obsequio pistrini*.

CTh. 3.1.1: Imp. Constantinus A. ad Profuturum praef. annonae. Venditionis atque emptionis fidem nulla circumscriptionis violentia facta rumpi minime decet. Nec enim sola pretii vilioris querella contractus sine ulla culpa celebratus litigioso strepitu turbandus est. Proposita Id. Aug. Constantino A. V et Licinio Caes. cons. (319 aug. 13)<sup>41</sup>;

CTh. 14.3.1: Imp. Constantinus A. ad Profuturum praef. annonae. Cunctis pistoribus intimari oportet, quod, si quis forte possessiones suas ideo putaverit in alios transferendas, ut postea se, rebus in abdito collocatis, minus idoneum adseveret, tamquam in locum eius alio subrogando, nihil ei haec astutia nec detestabilia commenta profutura sunt, sed in obsequio pistrini sine ulla excusatione durabit nec ad eius iura revocabuntur, si quas emptiones transcripserit. Proposita Id. Aug. Constantino A. V et Licinio Caes. cons. (319 aug. 13).

A margine di queste costituzioni, Henriette Pavis D'Escurac commenta «ainsi, peut-on avoir une idée des compétences qui étaient encore, à cette date, celles des préfets de l'annone»<sup>42</sup>: una conferma, dunque, delle attribuzioni che a quell'epoca erano riconosciute al prefetto dell'annona. A questo proposito è senz'altro interessante notare il richiamo ai *pistores* contenuto

<sup>41</sup> Risulta assai difficile ricostruire in maniera approfondita il caso concreto cui doveva originariamente riferirsi la costituzione. Nel testo si parla, in termini del tutto generali, di *fides* nella compravendita che, stando all'analisi di Paola Bianchi, è da interpretarsi non tanto come buona fede contrattuale, quanto piuttosto quale «mero affidamento che ciascuno dei contraenti riconosce al contratto stesso». Dal che deriva che non è possibile rescindere il contratto per lesione, nemmeno nel caso di acquisto ad un prezzo inferiore rispetto al valore della cosa, essendo necessario in tal senso provare la malafede della controparte (P. BIANCHI, *Sulla buona fede contrattuale nelle fonti tardo antiche*, in *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti del IV-VII secolo*, in *Occidente*, Rimini 2019, pp. 35 ss., in part. 38). È allora probabile, stando al destinatario della costituzione, che la questione dibattuta riguardasse richieste di rescissione di contratti di compravendita di beni alimentari pervenute al prefetto dell'annona Profuturo, richieste che l'imperatore Costantino non avrebbe ritenuto in alcun modo ammissibili per la ragione che il contratto era stato concluso senza alcun inganno violento. Si rinvia anche a P. LAMBRINI, *Le norme di diritto privato: i contratti e la rescissione per lesione enorme*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, pp. 493 ss., in part. 519 s.

<sup>42</sup> H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., p. 372.

in CTh. 14.3.1, i quale svolgevano un ruolo molto importante per l'annona, occupandosi della produzione e della fornitura di pane per la città di Roma. Non vi è dubbio che, proprio per questa loro funzione che li vincolava fortemente al servizio annonario, i *pistores* rientravano sotto la giurisdizione del prefetto dell'annona che, stando almeno al testo della costituzione sopra riportata, non solo ne controllava l'attività, ma si occupava anche di questioni più delicate quali i privilegi loro concessi, l'obbligo di prestare servizio all'interno del collegio, etc.<sup>43</sup>.

E ancora: incertezze sembrano investire i nomi di *Amabilianus*, *Demetrianus*, *Claudius*. Questi personaggi sono collegati alla presenza, rispettivamente, di un *praefectus annonae* in Africa, i primi due, e di un *praefectus annonae* in Alessandria, l'ultimo: il procuratore d'Africa, sebbene alle dipendenze del prefetto del pretorio d'Italia, aveva la funzione di organizzare i trasporti di grano da Cartagine a Roma; quello di Alessandria, sotto la direzione del prefetto del pretorio d'Oriente, doveva invece coordinare i rifornimenti di grano della città di Costantinopoli.

Di *Amabilianus* si sa solo che fu il primo prefetto dell'annona d'Africa<sup>44</sup>: risulta destinatario di tre costituzioni dell'imperatore Costantino che – è stato notato in dottrina – potrebbero far parte di un'unica legge, molto probabilmente emanata a Treviri il 30 dicembre 315 e pubblicata a Costantinopoli nel 319<sup>45</sup>. A *Demetrianus*, invece, sono indirizzate due costituzioni, CTh. 13.5.12 del 14 maggio 369 e CTh. 13.9.2 datata, più imprecisamente, anno 372: il dato che si può mettere in evidenza è quello legato alla durata

---

<sup>43</sup> Il libro XIV del Codice Teodosiano contiene un titolo specifico dedicato al *collegium* dei *pistores*, CTh. 14.3, *De pistoibus et catabolensibus*, che comprende 22 costituzioni, quattro delle quali destinate ad un *praefectus annonae*: e sono CTh. 14.3.1; CTh. 14.3.21; CTh. 14.3.14; CTh. 14.3.15. Sui *pistores* e sul loro rapporto con la prefettura dell'annona cfr. in particolare H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., pp. 264 ss. e B. SIRKS, *Food for Rome* cit., pp. 307 ss.

<sup>44</sup> Così H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., p. 142. Su *Amabilianus* RE I, p. 1712; PLRE, p. 49.

<sup>45</sup> R. VAN DAM, *Remembering Constantine at the Milvian Bridge*, New York 2011, p. 180, n. 41. Per i problemi di datazione delle disposizioni richiamate, si veda anche S. CONCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government. A.D. 284–324*, Oxford 1996; P. BIANCHI, *Sulla buona fede contrattuale* cit., pp. 36 ss. Cfr. altresì H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., pp. 142-143, la quale ha individuato nei testi CTh. 13.5.2 e CTh. 13.5.3pr. la prova degli importanti rapporti che il prefetto dell'annona d'Africa aveva con i *navicularii*, tanto da interessarsi ed occuparsi della gestione del loro patrimonio anche a fini successori.

dell'incarico di questo prefetto, dal 369 al 372<sup>46</sup>. Quanto, poi, alla prefettura di Alessandria, le costituzioni riferiscono il solo nome di *Claudius*, che alla data del 1 agosto 349 risulta destinatario di un provvedimento da parte degli imperatori Costantino e Costante. Considerati i pochissimi riferimenti a disposizione è difficile anche solo fare ipotesi sulla carriera di questo funzionario.

Perplessità di altro genere crea poi la figura di Messala<sup>47</sup>, per il fatto che, stando all'*inscriptio* della costituzione a lui indirizzata il 28 settembre 399 dagli imperatori Arcadio ed Onorio, sembrerebbe aver cumulato le cariche di *praefectus praetorio* e di *praefectus annonae*: *Impp. Arcadius et Honorius AA. Messalae praef. praetorio et praef. annonae*, CTh. 1.12.7. Il che lascia spazio a due considerazioni: si potrebbe infatti pensare che ancora sul finire del IV secolo d.C., le due magistrature avessero ciascuna una ben distinta vita e disciplina, al punto che gli imperatori elencano dettagliatamente e separatamente le due cariche; ma vi si potrebbe anche leggere un segnale nel senso che la prospettiva della magistratura maggiore del prefetto del pretorio stia ormai assorbendo quella della minore, tanto da essere menzionata per prima. E allora si potrebbe avanzare l'ipotesi che almeno come espressione di una sfera di funzioni autonome, per quanto limitate e di minimo rilievo rispetto a quelle del prefetto urbano, l'importanza del *praefectus annonae* rimase notevole per il quarto secolo, e fors'anche per quello successivo.

In effetti, in una costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosio II datata 8 marzo 403 si legge di un *Vitalius praefectus annonae*:

CTh. 14.3.21: *Idem AA. et Theodosius A. Vitali praef. annonae. Nulli pistori nec posteris eius in privatas personas vel thymelicas vel eas, quae aurigandi studio detinentur, liceat coniugii societate transire, etiamsi huic facto omnium pistorum accedat adsensus, etiamsi nostra elicita fuerint aliqua subreptione rescripta. Quod si quisquam in haec vetita adspirare temptaverit, sciat se verberibus adfectum deportatione puniendum facultatesque suas paneficio sociandas. Quod si non statim officium gravitatis tuae in ipsis inceptis occurrerit, sed in suggestione cessaverit, in singulis familiis librarum auri decem multa feriatur: ita ut eae quoque personae cum patrimonio ad debitum officium revocentur,*

<sup>46</sup> *PLRE*, p. 247.

<sup>47</sup> Si tratterebbe di Messala, prefetto del pretorio d'Italia nel 399-400. Su *Messala* *PLRE*, p. 600.

quae per huiusmodi nuptias in simili consortio fuerunt. omnes igitur, qui filias pistorum in consortium sortiti sunt, vel ex thymelicis vel aurigis vel universis privatis pistorio corpori ilico deputentur. Dat. VIII Id. Mart. Ravennae D. n. Theodosio A. I et Rumorido V. C. cons. (403 mart. 8).

Del tutto significativo appare il contenuto della costituzione, che, nel legare i *pistores* alla funzione di approvvigionamento della popolazione, li vincola a non sposarsi con altre differenti categorie di persone, né teatranti né coloro che svolgono la professione di cocchiere (*in privatas personas vel thymelicas vel eas, quae aurigandi studio detinentur, liceat coniugii societate transire*), anche se su questo tutti i fornai fossero d'accordo, e anche se fossero evocati i rescritti imperiali. L'eventuale violazione di simile prescrizione da parte del *pistor* porterebbe alla deportazione, previa bastonatura, e i suoi beni sarebbero destinati al panificio. Se poi l'*officium* – e deve intendersi quello del *praefectus annonae* dato il destinatario della costituzione – non dovesse impedire ciò fin dall'inizio, dovrà pagare 10 libbre d'oro per ogni matrimonio vietato dalla legge, *in singulis familiis librarum auri decem multa feriatur*. La ragione di simile disciplina potrebbe trovare una sua spiegazione nel ruolo che i *pistores* svolgevano, tali da essere considerati un *corpus* di utilità pubblica posto al servizio dell'annona: in tal senso lo stesso divieto di matrimonio con soggetti esterni alla categoria, quali per esempio i mestieranti delle scene che si occupavano degli accompagnamenti musicali in occasione degli spettacoli o i professionisti del circo che guidavano l'auriga, potrebbe essere interpretato come una forma di controllo da parte del potere centrale nei confronti del *corpus pistorum*, per cui coloro che esercitavano un mestiere che aveva un rilievo pubblico dovevano rimanere legati a quella professione<sup>48</sup>. E nuovamente, dato il destinatario della costituzione,

<sup>48</sup> Si può richiamare lo studio di Lucio De Giovanni, secondo cui a partire dall'età di Diocleziano avrebbe preso avvio una politica imperiale volta a legare alle rispettive professioni tutte le categorie di cittadini che esercitavano un mestiere di pubblica rilevanza: e vi rientrano proprio i *pistores*. «La politica di Diocleziano si orientava a legare alle rispettive professioni anche altre categorie di cittadini, i quali esercitassero un mestiere che, direttamente o indirettamente, avesse un rilievo pubblico: i soldati, cui è fatto divieto di abbandonare le armi, i loro figli, cui è imposto di abbracciare la professione paterna, i coloni legati, sempre insieme con i figli, alla terra per evitarne la fuga dalle campagne, i battellieri, i panettieri, e in genere tutti quelli che curavano l'approvvigionamento delle città o il rifornimento dell'esercito. Dall'età di Diocleziano prende le mosse la storia epocale delle corporazioni, a cui si appartiene non per libera scelta ma soltanto come conseguenza di un fatto eredita-

si può dire che era il *praefectus annonae* a vigilare sulla corretta applicazione di tali norme.

L'*officium* del *praefectus annonae* era dunque, agli inizi del V secolo, ancora in grado di prendere alcune decisioni su questioni legate comunque all'approvvigionamento.

Sullo sfondo di queste osservazioni, le parole di Henriette Pavis D'Escurac assumono un valore di tutto rilievo: «la préfecture de l'annone, en dépit de son abaissement, ait réussi à conserver à Rome un certain prestige»<sup>49</sup>. E allora quei nomi, quei riferimenti, quelle citazioni, documentano, seppur per sommi capi, la centralità che nella politica agraria di Roma antica la figura del *praefectus annonae* ha sempre mantenuto.

---

rio», L. DE GIOVANNI, *Introduzione allo studio del diritto romano tardoantico. Lezioni*, Napoli 2000<sup>4</sup>, p. 69 s.

<sup>49</sup> H. PAVIS D'ESCURAC, *La Préfecture* cit., p. 289.